

STATUTO CONFCOOPERATIVE TOSCANA

TITOLO I

COSTITUZIONE

ART.1

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 7 dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane – associazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo e delle imprese sociali, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 – è costituita, fra gli enti cooperativi e mutualistici, le imprese sociali e tutti gli altri enti aderenti alla Confederazione medesima e aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana, l’associazione denominata “Confcooperative - Unione regionale della Toscana.
2. L’associazione “Confcooperative – Unione regionale della Toscana” è struttura territoriale della Confederazione e la rappresenta nell’ambito della regione nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confederazione medesima.
3. L’associazione non ha scopo di lucro.
4. La denominazione abbreviata è “Confcooperative Toscana”. Ai soli fini del presente statuto, la Confederazione Cooperative Italiane verrà brevemente denominata Confcooperative Nazionale.
5. La denominazione “Confcooperative – Unione regionale della Toscana” può essere mantenuta fino a quando costituirà articolazione territoriale della Confcooperative. In caso di revoca della rappresentanza da parte della Confcooperative, ai sensi dell’art. 6, comma 14 del proprio statuto, la denominazione dovrà essere modificata immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dalla notifica della revoca, sopprimendo nella denominazione stessa le parole “Confcooperative - Unione regionale della Toscana.

TITOLO II

FINALITA’

ART. 2

1. Confcooperative Toscana ispira la propria azione ai principi ed alla tradizione sociale cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di libertà, di pluralismo, di partecipazione, di solidarietà e di elevazione della dignità della persona umana.
2. Confcooperative Toscana, nel rispetto dei principi ispiratori, nell’ambito degli indirizzi generali e delle direttive di Confcooperative nazionale, esplica i compiti che la Confederazione svolge in campo nazionale ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto e, fra quelli, in particolare:
 - a) la promozione, l’organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali;

- b) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali, quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali e della coesione sociale;
- c) la rappresentanza e la tutela nella Regione degli interessi morali ed economici degli enti cooperativi, mutualistici, delle imprese sociali e degli altri enti aderenti e dei loro soci;
- d) lo sviluppo della coscienza cooperativa, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione cooperativa ed imprenditoriale degli enti associati e dei loro soci e amministratori; alla formazione identitaria e professionale dei quadri, tecnici ed altri lavoratori addetti degli enti stessi, nonché alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
- e) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nell'ambito dell'imprenditoria cooperativa e delle imprese sociali;
- f) la promozione della crescita del movimento cooperativo, mutualistico e delle imprese sociali in particolare nei Paesi in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;
- g) l'organizzazione, in collaborazione con le strutture qualificate, di corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione per soci, dirigenti, tecnici e dipendenti di enti associati e l'attuazione di tutte le iniziative formative di interesse cooperativo o mutualistico - comprese quelle che mirano a favorire l'accesso al mercato del lavoro, anche in forma cooperativa, di giovani, svantaggiati e disoccupati – utilizzando risorse proprie o risorse pubbliche;
- h) la promozione, di nuove iniziative cooperative, mutualistiche e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;
- i) la promozione dell'aggregazione degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali operanti nel territorio della Regione;
- j) la preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e dei cittadini in genere con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile e all'acquisizione e gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;
- k) la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione, anche ai fini di interesse generale;
- l) la promozione, la cura e la valorizzazione, attraverso le opportune attività di comunicazione, dell'immagine della cooperazione nella Regione o nel territorio di competenza;
- m) la promozione, l'assistenza e l'attuazione dei servizi amministrativi, legali, sindacali, tecnico economici, di assistenza alla stipula dei contratti agrari in deroga ai sensi della Legge 203/1982, di patronato e di assistenza agli enti aderenti ed ai loro associati, anche favorendo l'istituzione di sportelli di servizi e circoli dei soci, in ogni caso assicurando il collegamento con gli organi e gli uffici di Confcooperative Nazionale;
- n) la cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché l'assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, nonché la formazione ai propri associati;
- o) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze di ogni tipo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi;
- p) l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite all'Unione da Confcooperative Nazionale.

3. In particolare spetta a Confcooperative Toscana:

- a) rappresentare di fronte alle Amministrazioni ed agli altri enti regionali nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confcooperative nazionale, gli interessi e le indicazioni degli enti aderenti;
- b) gestire le relazioni sindacali nel quadro delle direttive confederali con il concorso delle Federazioni Regionali anche sottoscrivendo accordi e contratti territoriali;
- c) promuovere iniziative per favorire lo sviluppo della cooperazione e delle imprese sociali, nonché coordinare ed armonizzare le attività di interesse comune, generali e settoriali delle Unioni provinciali e interprovinciali della Regione;
- d) favorire nella Regione lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell'imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale e alla formazione associativa.
- e) formulare programmi e promuovere attività nell'ambito regionale tesi allo sviluppo della mutualità, della cooperazione e dell'imprenditoria sociale, alla formazione dei quadri dirigenti ed allo studio di problematiche inerenti la cooperazione e l'imprenditoria sociale, anche attraverso strutture di sistema regionali e nazionali;
- f) coordinare e programmare gli investimenti cooperativi nell'ambito regionale prestando la necessaria assistenza per il relativo finanziamento;
- g) promuovere iniziative legislative regionali per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione e dell'imprenditoria sociale;
- h) mantenere sistematici contatti con gli enti regionali e con le forze sociali, economiche e politiche allo scopo di agevolare le associate nel coordinamento della politica cooperativa e dell'imprenditoria sociale, nello svolgimento e nella trattazione delle pratiche amministrative inerenti ad iniziative o problemi comuni sul piano regionale;
- i) istituire d'intesa con le Unioni provinciali e/o interprovinciali, direttamente o attraverso apposite strutture delegate, servizi di assistenza e di consulenza in favore delle medesime e degli enti associati, anche mediante adeguate forme di revisione e di monitoraggio, realizzate di iniziativa dell'organizzazione, come espressione del principio dell'autocontrollo e come strumento di perfezionamento gestionale, mirando ad operare quale raccordo funzionale tra l'organizzazione locale e quella confederale;
- j) assumere, in generale, ogni opportuna iniziativa in favore della cooperazione e dell'imprenditoria sociale, anche mediante la costituzione di organismi di settore, di consorzi o di altre strutture economiche o di servizio;
- k) promuovere la costituzione, d'intesa con le Federazioni Nazionali competenti, delle Federazioni Regionali di cui al successivo art. 15, tra gli enti aderenti che operano negli specifici settori di attività, assicurandone il funzionamento;
- l) designare, salvo diversa disposizione di legge, i rappresentanti di Confcooperative negli enti, negli istituti e nelle autorità regionali, dandone notizia a Confcooperative nazionale;
- m) elaborare, nel quadro delle linee politiche della Confederazione, la politica cooperativa nell'ambito regionale;

- n) curare pubblicazioni riguardanti i CCNL ed assistere gli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro, nonché gestire iniziative per la formazione nei confronti dei propri soci.
4. Confcooperative Toscana collabora e si coordina con Confcooperative nazionale per l'adempimento, da parte dei revisori delle cooperative, delle funzioni ispettive e di revisione cooperativa, secondo la legge ed i regolamenti emanati dai competenti organi di Confcooperative nazionale.
 5. Confcooperative Toscana, su mandato di Confcooperative, svolge compiti di ispezione e sorveglianza intervenendo sul funzionamento amministrativo, sull'efficienza organizzativa e di assistenza agli enti associati delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, proponendo alla Confederazione le iniziative per rimuovere eventuali ostacoli al buon funzionamento di dette Unioni secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento confederale.
 6. Confcooperative Toscana svolgerà sul territorio regionale tutti i compiti e le funzioni delegate e decentrate da Confcooperative nazionale anche in attuazione di Leggi, atti e regolamenti. In particolare opererà di concerto con Confcooperative nazionale e con le Unioni provinciali e interprovinciali nell'attuazione dei regolamenti relativi alla riscossione del contributo associativo e alle adesioni.
 7. Per il conseguimento delle finalità predette, Confcooperative Toscana potrà:
 - a) avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
 - b) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca nonché partecipare ad enti ed organizzazioni aventi scopi affini, nel rispetto delle azioni in tal senso attuate dalla Confederazione.
 8. La Confederazione e le imprese ad essa associate riconoscono, tra i valori fondanti la propria organizzazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
 9. Le imprese che aderiscono alla Confederazione respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Confederazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
 10. Il mancato rispetto delle norme etiche della Confederazione e dei doveri degli associati è sanzionato con la diffida e l'esclusione.

TITOLO III

ORGANI

ART. 3

1. Gli Organi della Confcooperative Toscana sono:
 - a- L'Assemblea regionale;
 - b- Il Consiglio regionale;
 - c- Il Consiglio di Presidenza;
 - d- Il Presidente;
 - e- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il costo di funzionamento degli Organi è di norma a carico di Confcooperative Toscana ai sensi dell'art. 1, c. 10, del Regolamento confederale di attuazione dello Statuto.

ART. 4

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai delegati degli enti aderenti, dai rappresentanti designati dagli enti aderenti a carattere regionale e interprovinciale censiti nei ruoli regionali e, senza diritto di voto, se non in quanto delegati degli enti aderenti, dai Presidenti delle Unioni provinciali e interprovinciali e delle Federazioni regionali o loro delegati.
2. L'Assemblea Regionale annuale, salvo quella che provvede al rinnovo degli organi, può essere costituita dai rappresentanti di tutti gli enti associati.
3. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio Regionale, del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore della Unione regionale, i Segretari generali e i Direttori delle Unioni provinciali e interprovinciali, nonché un rappresentante di Confcooperative nazionale.

ART. 5

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio regionale, in via ordinaria, ogni quattro anni con i compiti di cui al successivo art.6 del presente Statuto e deve tenersi nel trimestre precedente l'Assemblea nazionale che provvede all'elezione degli organi confederali secondo quanto previsto dalle norme contenute nello Statuto confederale.
2. L'Assemblea è convocata annualmente con i compiti di cui ai commi 3 e 5 del successivo art. 6 e in via straordinaria, quando il Consiglio regionale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli enti aderenti.
3. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente della Unione regionale quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi sociali.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio Regionale e l'ordine del giorno dei lavori, è trasmesso alle Unioni provinciali e interprovinciali, almeno 45 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'ordine del giorno prevede

l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.

5. Con l'avviso stesso si stabilisce la data entro la quale i Presidenti delle Unioni provinciali e interprovinciali provvedono a convocare gli organi statutari per lo svolgimento degli adempimenti di loro competenza, segnatamente le Assemblee provinciali e interprovinciali per la elezione dei delegati all'Assemblea Regionale e per la discussione e deliberazione dei temi all'ordine del giorno. Alle suddette Assemblee partecipa un delegato di Confcooperative nazionale.
6. Il numero complessivo dei delegati e le modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio regionale con regolamento. Si applica in ogni caso l'art. 2 del Regolamento confederale e tutti i provvedimenti in ordine all'elezione dei delegati, all'ordinato svolgimento dell'assemblea ed alla composizione delle controversie sono adottate dalla Commissione dell'Assemblea istituita in base alla suddetta disposizione.
7. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti di ciascuna Unione provinciale e interprovinciale verrà determinato secondo quanto disposto nel Regolamento dell'Assemblea Regionale tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.
8. Gli enti a carattere regionale ed interprovinciale aderiscono direttamente a Confcooperative Toscana e Confcooperative Nazionale, pur conservando il diritto alla partecipazione all'assemblea dell'Unione provinciale o interprovinciale in cui hanno la sede legale ai sensi dell'art. 10, c. 8, dello Statuto confederale.

ART. 6

1. L'Assemblea regionale stabilisce gli indirizzi generali di politica cooperativa e dell'imprenditoria sociale dell'Organizzazione nella regione, in relazione ai temi ed agli argomenti proposti dal Consiglio regionale, contenuti nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea formula in conseguenza le linee generali programmatiche ed elegge ogni quattro anni il Presidente dell'Unione regionale e i membri del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'Assemblea annuale esamina congiuntamente o disgiuntamente temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e dell'imprenditoria sociale, in rapporto sullo stato dell'Organizzazione e lo stato di attuazione del programma o approva proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.
4. Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.
5. L'Assemblea inoltre può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione e all'imprenditoria sociale qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
6. Compete all'Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Regionale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei voti.

7. L'Assemblea regionale nomina l'Ufficio di Presidenza, i Segretari, la Commissione Elettorale, e la Commissione per la Verifica dei Poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi regionali. Negli altri casi è presieduta dal Presidente di Confcooperative Toscana.
8. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, esse si intendono respinte.
10. Le liste dei candidati a Consiglieri regionali, da eleggere in seduta plenaria ai sensi del primo comma lettera b) del successivo art. 7 dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati all'Assemblea.

CONSIGLIO REGIONALE

ART.7

1. Il Consiglio regionale è così composto:
 - a – dal Presidente della Confcooperative Toscana;
 - b – da 20 membri eletti dall'Assemblea regionale col sistema maggioritario e voto limitato a due terzi in rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle federazioni nazionali.
2. Partecipano senza diritto di voto, qualora non ne facciano già parte ad altro titolo, i Presidenti delle Unioni provinciali e interprovinciali e delle Federazioni regionali o loro delegati, il Presidente della Federazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo o suo delegato e il Direttore.
3. I componenti del Consiglio Regionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Qualora si dovesse procedere nel corso del mandato alla elezione del Consiglio Regionale, questo avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio.
5. Alle riunioni del Consiglio Regionale sono invitati a partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Segretari e i Direttori di ciascuna Unione provinciale e interprovinciale, nonché un rappresentante di Confcooperative nazionale.
6. Il Consiglio Regionale potrà, in quanto osservato il principio della reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni regionali e territoriali che svolgano attività di interesse cooperativo, mutualistico ovvero attinenti l'impresa sociale.
7. I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
8. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verifichino nel Consiglio si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi.

9. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio, i consiglieri rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea per l'elezione degli organi.

ART. 8

1. Spetta al Consiglio Regionale:

- a – stabilire gli indirizzi generali e fissare i programmi politici ed operativi della Confcooperative regionale nell'ambito e nei limiti delle direttive fissate dall'Assemblea;
- b – eleggere tra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti e i componenti del Consiglio di Presidenza previa determinazione del numero;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea ed approvare il regolamento dell'Assemblea, fissando temi, modalità e condizioni di partecipazione secondo quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti confederali;
- d) determinare i mezzi di finanziamento di Confcooperative Toscana, nel rispetto delle decisioni di Confcooperative Nazionale, nonché la quota regionale del contributo associativo dovuto a Confcooperative nazionale;
- e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di Confcooperative Toscana e determinare, ove necessario, il budget di spesa complessiva consentito per delega al Presidente e al Consiglio di presidenza;
- f) promuovere, d'intesa con le Federazioni nazionali competenti, la costituzione delle Federazioni regionali e delle altre eventuali articolazioni settoriali fissandone le relative finalità e compiti, approvandone lo Statuto;
- g) approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- h) eleggere il Presidente con la maggioranza dei componenti nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale, fermo restando che il Presidente eletto dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
- i) rassegnare all'Assemblea le proposte di modifica allo statuto da esso formulate o ad esso sottoposte;
- j) esercitare le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;
- k) nei limiti fissati dal Consiglio Regionale deliberare su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi di Confcooperative Toscana ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei probiviri di Confcooperative nazionale;
- l) delegare, se ritenuto opportuno, parte delle proprie attribuzioni e compiti al Consiglio di Presidenza

ART. 9

1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità e comunque non meno di due volte all'anno.
2. Il Consiglio deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche con strumentazioni informatiche o fax almeno otto giorni prima di quello fissato per il Consiglio. Nei casi di urgenza la convocazione è fatta a mezzo

telegramma, in modo che i componenti il Consiglio ed il Collegio dei revisori dei conti ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che potrà avvenire trascorsa almeno un'ora di quella fissata per la prima.

5. Le riunioni del Consiglio si ritengono valide quanto in prima convocazione vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, salvo il caso dell'elezione del Presidente di cui all'art.12 comma 6 del presente Statuto dove occorre la maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.

7. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da tanti consiglieri rappresentanti almeno 1/3 dei presenti.

8. A parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità dei voti comporta la riezione della proposta.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 10

1. Il Consiglio di presidenza è composto:

a – dal Presidente;

b – dai Vicepresidenti;

c – da un numero variabile di membri compreso tra 3 e 13, eletti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b). Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con la frequenza ritenuta necessaria.

Le sue riunioni sono valide i prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa un'ora dall'orario fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione. In tal caso essa è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

3. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di presidenza decadono automaticamente dalla carica.

4. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio regionale.

ART. 11

1. Spetta al consiglio di presidenza:

a – curare la gestione e l'amministrazione della Confcooperative Toscana nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio regionale;

b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, secondo lo schema tipo adottato da Confcooperative Nazionale, e sottoporlo per l'approvazione al Consiglio regionale;

- c) deliberare in merito alla struttura organizzativa di Confcooperative Toscana mediante la istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;
- d) deliberare in merito alla assunzione, al trasferimento ed al licenziamento del personale dipendente oltre che al suo inquadramento;
- e) approvare contratti di locazione o di servizi; deliberare l'acquisto di beni mobili;
- f) designare rappresentanti e nominare delegati negli enti, in commissioni e negli altri organismi in cui Confcooperative Toscana ha assunto partecipazioni o deve comunque essere rappresentata;
- g) proporre al Consiglio Regionale eventuali regolamenti interni;
- h) assegnare incarichi e nominare il direttore e altri dirigenti operativi stabilendone compiti, funzioni ed eventuali compensi;
- i) proporre l'ammissione degli enti che chiedono di aderire o l'esclusione delle aderenti, secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari di Confcooperative Nazionale;
- j) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Regionale;
- k) deliberare su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi di Confcooperative Toscana e determinare i compensi del Presidente e dei Vicepresidenti, fissando altresì l'importo massimo e le modalità di utilizzo delle spese di rappresentanza degli organi;
- l) nominare rappresentanti a convegni, congressi, commissioni, ed altre riunioni od eventi.

2. Il Consiglio di Presidenza ha inoltre ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo sulle materie del presente Statuto non espressamente riservate alla Assemblea o al Consiglio Regionale e, nei casi di urgenza, delibera su materie di competenza del Consiglio Regionale chiedendone la ratifica allo stesso nella prima riunione

PRESIDENTE

ART. 12

1. Il Presidente rappresenta Confcooperative Toscana, firma tutti gli atti di Confcooperative Toscana ed ha il potere di nominare difensori per agire o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi giurisdizione; presiede il Consiglio regionale, il Consiglio di presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi regionali.
2. Spetta al Presidente:
 - a) attuare le direttive fissate dagli organi di Confcooperative Toscana;
 - b) curare i rapporti di Confcooperative Toscana con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali ed economiche di rilievo regionale, nonché con le altre associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e dell'impresa sociale esistenti nella Regione e tutti gli altri rapporti con l'esterno;
 - c) convocare su delibera del Consiglio Regionale l'Assemblea, predisponendone l'ordine del giorno;
 - d) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi di Confcooperative Toscana;
 - e) adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di presidenza salvo successiva ratifica dello stesso alla sua prima riunione.

3. Il Presidente può delegare taluni dei suoi poteri o delle sue funzioni a uno o più Vicepresidenti.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato come vicario o, in mancanza di designazione, dal Vicepresidente più anziano.
5. Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi; per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
6. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio regionale e resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

DIRETTORE

ART. 13

1. La direzione degli uffici di Confcooperative Toscana è affidata ad un Direttore al quale spetta:
 - a. collaborare con il Presidente per dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio regionale e del Consiglio di presidenza;
 - b. coordinare l'assistenza agli aderenti;
 - c. proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'attività degli uffici di Confcooperative Toscana.
2. Il Direttore dovrà possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in particolare in tema di società cooperative ed enti mutualistici.
3. Il Direttore è tenuto a partecipare alle riunioni formative organizzate da Confcooperative nazionale.
4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di presidenza e del Consiglio regionale

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 14

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi e due supplenti eletti, al di fuori dei suoi membri, all'Assemblea regionale che nomina pure il Presidente.
2. Essi rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. I supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare le loro funzioni.
3. In caso di carenza dell'organo, il Consiglio regionale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.
4. Spetta al Collegio la vigilanza sulla gestione finanziaria e sulla contabilità, nonché l'esame dello schema di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio regionale. I componenti del Collegio intervengono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale. Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza.
5. Al Collegio si applica, in quanto compatibile, la disciplina riguardante i revisori e il collegio sindacale delle società.

TITOLO IV

FEDERAZIONI REGIONALI

ART. 15

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. f) del presente Statuto il Consiglio regionale può promuovere l'istituzione di Federazioni regionali di settore corrispondenti alle Federazioni nazionali.
2. Nel rispetto dei principi ispiratori della Confederazione Cooperative Italiane e nell'ambito delle direttive generali e degli indirizzi politico-programmatici della Confcooperative regionale, le Federazioni hanno a livello regionale le competenze proprie delle corrispondenti Federazioni nazionali.
3. La Confcooperative Toscana assolverà, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto confederale, ai compiti di sorveglianza e di intervento per il funzionamento e l'efficacia organizzativa delle singole Federazioni verificando altresì che l'attività delle stesse sia conforme agli indirizzi e alle linee politiche deliberati dagli organi regionali e nazionali.
4. Un rappresentante di Confcooperative Toscana, nominato dal Consiglio di Presidenza, fa parte di diritto degli organi collegiali di ciascuna Federazione regionale.
5. Qualora l'Unione regionale d'intesa con la Federazione nazionale interessata non ravvisi le condizioni per istituire una Federazione regionale, sentiti gli enti aderenti interessati e d'intesa con il Presidente della Federazione nazionale, può nominare u incaricato per collaborare con gli Organi dell'Unione alla cura del settore.
6. Ove in una Federazione regionale si verificano irregolarità o gravi inefficienze gli organi di Confcooperative Toscana, d'intesa con la Federazione nazionale interessata, possono assumere gli stessi provvedimenti previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 6 dello Statuto confederale.
7. Gli statuti delle Federazioni regionali devono essere conformi ad uno schema di Statuto deliberato dal Consiglio nazionale della Confederazione su proposta delle Federazioni nazionali interessate.
8. Le Federazioni o settori regionali non hanno né patrimonio proprio né gestione amministrativa autonoma, in quanto la loro attività è parte integrante dell'attività di Confcooperative Toscana, la quale attribuirà annualmente alle Federazioni o settori regionali un budget per le spese di funzionamento secondo apposite norme regolamentari che prevedano anche criteri premiali e sanzionatori, ed interverrà, ove necessario, per sostenere iniziative straordinarie di valore significativo per l'organizzazione.
9. Le Federazioni o settori regionali, per l'espletamento delle proprie attività, dovranno avvalersi del personale di Confcooperative Toscana.
10. Le convocazioni degli organi delle Federazioni o settori regionali dovranno sempre essere indirizzate anche a Confcooperative Toscana.
11. Le Federazioni o settori regionali dovranno far pervenire copia dei rispettivi programmi annuali di attività e delle circolari a Confcooperative Toscana.
12. Le Federazioni regionali sono sottoposte ai controlli e agli interventi analoghi a quelli per le Federazioni nazionali, da espletarsi da parte di Confcooperative Toscana di intesa con le Federazioni nazionali interessate.
13. I Presidenti delle Federazioni regionali possono di norma mantenere la carica per non più di due mandati consecutivi; per il terzo mandato solo se eletti con maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

14. Gli organi delle Federazioni regionali durano in carica quattro anni. Qualora nel corso del mandato si renda necessaria una nuova elezione, gli organi eletti restano in carica fino al termine del quadriennio in corso. Si applica l'articolo 7, commi 7 e 8.

TITOLO V

PATRIMONIO E GESTIONE

ART. 16

1. L'Unione gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali ed è sottoposta al controllo della Confederazione.

2. Delle obbligazioni contratte dalla Unione risponde l'Unione medesima con il proprio patrimonio.

3. Il patrimonio dell'Unione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per l'acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo.

4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'associazione.

5. La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è ripetibile.

6. Il contributo associativo confederale, quale sommatoria della quote provinciale, regionale e nazionale è unico e viene incassato da un unico soggetto. Nel caso di riscossione ad un livello diverso da quello nazionale è necessaria apposita delega.

7. Sono entrate ordinarie:

a. le risorse relative alla quota regionale del contributo associativo dovuto a Confcooperative nazionale;

b. le somme pervenute a qualsiasi titolo per atti di liberalità di enti o imprese aderenti, Enti, Associazioni, persone fisiche e altri soggetti.

8. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di presidenza secondo uno schema predisposto dalla Confederazione e corredati della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio regionale, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio quello consuntivo, ed entro la fine dell'anno precedente quello preventivo.

9. In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori.

10. Nel caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà devoluto a Confcooperative nazionale o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.17

INCOMPATIBILITA'

1. Al fine di preservare l'autonomia dell'Unione e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della Unione ed alla figura del direttore le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.

ART. 18

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti, o comunque connesse e pertinenti della al rapporto associativo sono deferite, per patto espresso alla competenza del Collegio dei Probiviri della Confederazioni Cooperative Italiane.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 dello Statuto confederale e 6 del Regolamento di attuazione dello statuto confederale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 19

1. Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei componenti Organi della Confcooperative.

2. Il Consiglio regionale è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche che il Consiglio Nazionale della Confederazione Cooperative Italiane ritenga opportune e necessarie.

ART. 20

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane.

2. Le modifiche statutarie relative al numero dei mandati e alla composizione degli organi non sono retroattive.